

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche

(90/657/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità ha adottato un insieme di regole che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale;

considerando che conformemente all'articolo 8 C del trattato la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo; che le deroghe che la Commissione può proporre a tal fine devono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e che esse non devono comunque pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori;

considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione dell'industria non consente di stabilire in maniera definitiva la

portata delle deroghe; che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato ai fini dell'adeguamento e della gestione di dette deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. In deroga alle direttive indicate agli allegati A e B, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca le regolamentazioni esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati in detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive precitate.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata fino al 31 dicembre 1992 alle direttive indicate all'allegato A; per quanto riguarda le direttive indicate all'allegato B, essa è applicabile secondo le condizioni stabilite in detto allegato.

3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti contemplati dagli accordi di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 <sup>(4)</sup>. Tali misure sono prese nei limiti dei quantitativi o dei valori massimi stabiliti in detti accordi e per soddisfare le esigenze del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 2*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 1 non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

<sup>(1)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 4, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti non conformi alle direttive di cui all'articolo 1 non siano immessi sul mercato di un territorio della Comunità diverso dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono dare luogo a ulteriori controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5.

#### Articolo 3

1. Le regolamentazioni il cui mantenimento è autorizzato in applicazione all'articolo 1 e le misure di controllo prese a norma dell'articolo 2 sono notificate alla Commissione entro la data in cui le misure provvisorie adottate conformemente alla direttiva 90/476/CEE<sup>(1)</sup> sono sostituite da misure transitorie e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1990. Le regolamentazioni e misure di controllo notificate alla Commissione vengono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La Repubblica federale di Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure prese in virtù della presente direttiva, il 31 dicembre 1991, il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1995. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

#### Articolo 4

1. In conformità della procedura prevista all'articolo 5, può essere decisa, per colmare manifeste lacune, l'adozione di misure di adeguamento nonché di adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Gli adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore oggetto della presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in funzione della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono rispettare i principi della regolamentazione precisata ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, queste ultime date sono applicabili.

#### Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

## ALLEGATO A

## 1. AGROALIMENTARE

1. *Direttiva del Consiglio del 23. 10. 1962*

Sostanze coloranti

Data di adozione: 23. 10. 1962  
GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62

*Direttiva 65/469/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva del 23. 10. 1962

Data di adozione: 25. 10. 1965  
GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65

*Direttiva 81/20/CEE del Consiglio*

Settima modifica della direttiva del 23. 10. 1962

Data di adozione: 20. 1. 1981  
GU n. L 43 del 14. 2. 1981, pag. 11

2. *Direttiva 64/54/CEE del Consiglio*

Conservativi

Data di adozione: 5. 11. 1963  
GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64

*Direttiva 71/160/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 30. 3. 1971  
GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 12

*Direttiva 74/62/CEE del Consiglio*

Nona modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 17. 12. 1973  
GU n. L 38 dell'11. 12. 1974, pag. 29

*Direttiva 74/394/CEE del Consiglio*

Decima modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 22. 7. 1974  
GU n. L 208 del 30. 7. 1974, pag. 25

*Direttiva 76/462/CEE del Consiglio*

Undicesima modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 4. 5. 1976  
GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 31

3. *Direttiva 65/66/CEE del Consiglio*

Conservativi — Requisiti di purezza

Data di adozione: 26. 1. 1965  
GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65

*Direttiva 67/428/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 27. 6. 1967  
GU n. L 148 dell'11. 7. 1967, pag. 10

*Direttiva 76/463/CEE del Consiglio*

Seconda modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 4. 5. 1976  
GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 33

*Direttiva 86/604/CEE del Consiglio*

Terza modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 8. 12. 1986  
GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 45

*Direttiva 67/427/CEE del Consiglio*

Impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi

Data di adozione: 27. 6. 1967  
GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1

4. *Direttiva 70/357/CEE del Consiglio*

Sostanze che hanno effetti antiossidanti

Data di adozione: 13. 7. 1970  
GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31

5. *Direttiva 78/664/CEE del Consiglio*

Sostanze che hanno effetti antiossidanti — requisiti di purezza

Data di adozione: 25. 7. 1978  
GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 30

*Direttiva 82/712/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 78/664/CEE

Data di adozione: 18. 10. 1982  
GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 31

6. *Direttiva 72/241/CEE del Consiglio*

Prodotti di cacao e di cioccolato

Data di adozione: 24. 7. 1973  
GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23

*Direttiva 75/155/CEE del Consiglio*

Terza modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 4. 3. 1975  
GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21

*Direttiva 76/628/CEE del Consiglio*

Quarta modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 20. 7. 1976  
GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1

*Direttiva 78/609/CEE del Consiglio*

Quinta modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 29. 6. 1978  
GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10

*Direttiva 80/608/CEE del Consiglio*

Settima modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 30. 6. 1980  
GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33

*Direttiva 89/344/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 3. 5. 1989  
GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 19

7. *Direttiva 74/329/CEE del Consiglio*

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Data di adozione: 18. 6. 1974  
GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1

*Direttiva 78/612/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 29. 6. 1978  
GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 22

*Direttiva 80/597/CEE del Consiglio*

Seconda modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 29. 5. 1980  
GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23

*Direttiva 86/102/CEE del Consiglio*

Quarta modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 24. 3. 1986  
GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 40

8. *Direttiva 78/663/CEE del Consiglio*

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti — requisiti di purezza

Data di adozione: 25. 7. 1978  
GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7

*Direttiva 82/504/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 78/663/CEE

Data di adozione: 12. 7. 1982  
GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 35

9. *Direttiva 77/436/CEE del Consiglio*

Estratti di caffè e di cicoria

Data di adozione: 27. 6. 1977  
GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20

*Direttiva 85/573/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 77/436/CEE

Data di adozione: 19. 12. 1985  
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22

10. *Direttiva 78/142/CEE del Consiglio*

Materiali e oggetti contenenti cloruro di vinile monomero

Data di adozione: 30. 1. 1978  
GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15

11. *Direttiva 79/112/CEE del Consiglio*

Etichettatura a presentazione

Data di adozione: 18. 12. 1978  
GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1

*Direttiva 86/197/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 79/112/CEE

Data di adozione: 26. 5. 1982  
GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38

*Direttiva 89/395/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 79/112/CEE

Data di adozione: 14. 6. 1989  
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17

12. *Direttiva 80/777/CEE del Consiglio*

Acque minerali

Data di adozione: 15. 7. 1980  
GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1

13. *Direttiva 89/107/CEE del Consiglio*

Additivi

Data di adozione: 21. 12. 1988  
GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27

14. *Direttiva 82/711/CEE del Consiglio*

Migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica

Data di adozione: 18. 10. 1982  
GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26

*Direttiva 85/572/CEE del Consiglio*

Elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari

Data di adozione: 19. 12. 1985  
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14

15. *Direttiva 83/417/CEE del Consiglio*

Lattoproteine — Caseine e caseinati

Data di adozione: 25. 7. 1983  
GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 25

16. *Direttiva 84/500/CEE del Consiglio*

Oggetti di ceramica

Data di adozione: 15. 10. 1984  
GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 12

17. *Direttiva 85/591/CEE del Consiglio*

Modalità di prelievo dei campioni e metodi d'analisi

Data di adozione: 20. 12. 1985  
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50

18. *Direttiva 83/229/CEE del Consiglio*

Materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata

Data di adozione: 25. 4. 1983  
GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31

19. *Direttiva 88/344/CEE del Consiglio*

Solventi da estrazione

Data di adozione: 13. 6. 1988  
GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28

20. *Direttiva 88/388/CEE del Consiglio*

Aromi

Data di adozione: 22. 6. 1988  
GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61

21. *Direttiva 89/108/CEE del Consiglio*

Alimenti surgelati

Data di adozione: 21. 12. 1988  
GU n. L 40 dell'11. 12. 1989, pag. 34

22. *Direttiva 89/396/CEE del Consiglio*

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Data di adozione: 14. 6. 1989  
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21

23. *Direttiva 89/398/CEE del Consiglio*

Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Data di adozione: 3. 5. 1989  
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21

## 2. SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI

1. *Direttiva 73/173/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Data di adozione: 4. 6. 1973  
GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7

*Direttiva 80/781/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Modifica della direttiva 73/173/CEE

Data di adozione: 22. 7. 1980  
GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57

*Direttiva 82/473/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/173/CEE

Data di adozione: 10. 6. 1982  
GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 17

2. *Direttiva 73/404/CEE del Consiglio*

Detergenti

Data di adozione: 22. 11. 1973  
GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51

*Direttiva 82/242/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 73/404/CEE relativa ai metodi di controllo della biodegradabilità di tensioattivi non ionici

Data di adozione: 31. 3. 1982  
GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1

*Direttiva 86/94/CEE del Consiglio*

Seconda modifica della direttiva 73/404/CEE

Data di adozione: 10. 3. 1986  
GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 513. *Direttiva 73/405/CEE del Consiglio*

Metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

Data di adozione: 22. 11. 1973  
GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 53*Direttiva 82/243/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 73/405/CEE

Data di adozione: 31. 3. 1982  
GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 184. *Direttiva 76/769/CEE del Consiglio*

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Data di adozione: 27. 7. 1976  
GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201*Direttiva 79/663/CEE del Consiglio*

Complemento alla prima modifica della direttiva 76/769/CEE (aggiunta all'elenco di restrizioni)

Data di adozione: 24. 7. 1979  
GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37*Direttiva 82/806/CEE del Consiglio*

Seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 22. 11. 1982  
GU n. L 339 dell'1. 12. 1982, pag. 55*Direttiva 82/828/CEE del Consiglio*

Terza modifica (PCT) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 3. 12. 1982  
GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 34*Direttiva 83/264/CEE del Consiglio*

Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 16. 5. 1983  
GU n. L 147 del 6. 6. 1973, pag. 9*Direttiva 83/478/CEE del Consiglio*

Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 19. 9. 1983  
GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33*Direttiva 83/467/CEE del Consiglio*

Quinta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 1. 10. 1985  
GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56*Direttiva 85/610/CEE del Consiglio*

Settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 20. 12. 1985  
GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1*Direttiva 89/677/CEE del Consiglio*

Ottava modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1989  
GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 195. *Direttiva 77/728/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Classificazione, imballaggio ed etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini

Data di adozione: 7. 11. 1977  
GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23*Direttiva 83/265/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Modifica della direttiva 77/728/CEE

Data di adozione: 16. 5. 1983  
GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11*Direttiva 86/508/CEE del Consiglio*

(sostituiti dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/728/CEE

Data di adozione: 7. 10. 1986  
GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 316. *Direttiva 78/631/CEE del Consiglio*

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)

Data di adozione: 26. 6. 1978  
GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13*Direttiva 81/187/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 78/631/CEE

Data di adozione: 23. 6. 1981  
GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 297. *Direttiva 88/379/CEE del Consiglio*

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Data di adozione: 7. 6. 1988  
GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14

## 3. SPECIALITÀ FARMACEUTICHE

1. *Capitolo IV della direttiva 75/319/CEE del Consiglio*

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Data di adozione: 20. 5. 1975  
GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13

2. *Capitolo V della direttiva 81/851/CEE del Consiglio*

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari

Data di adozione: 28. 9. 1981  
GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1

## 4. PRODOTTI COSMETICI

1. *Direttiva 76/768/CEE del Consiglio*

Prodotti cosmetici

Data di adozione: 27. 7. 1976  
GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169

*Direttiva 79/661/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 24. 7. 1979  
GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35

*Direttiva 82/368/CEE del Consiglio*

Seconda modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 17. 5. 1982  
GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1

*Direttiva 83/574/CEE del Consiglio*

Terza modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 26. 10. 1983  
GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38

*Direttiva 88/667/CEE del Consiglio*

Quarta modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1988  
GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 46

*Direttiva 89/679/CEE del Consiglio*

Quinta modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1989  
GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25

## 5. TELECOMUNICAZIONI

*Direttiva 87/372/CEE del Consiglio*

Servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre — Bande di frequenza

Data di adozione: 25. 6. 1987  
GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85

## 6. MECCANICA E MATERIALE ELETTRICO

1. *Direttiva 86/295/CEE del Consiglio*

Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri

Data di adozione: 25. 5. 1986  
GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 1

2. *Direttiva 86/296/CEE del Consiglio*

Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri

Data di adozione: 26. 5. 1986  
GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 10

3. *Direttiva 86/663/CEE del Consiglio*

Carrelli semoventi per movimentazione

Data di adozione: 22. 12. 1986  
GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12

4. *Direttiva 82/130/CEE del Consiglio*

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose

Data di adozione: 15. 2. 1982  
GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10

## 7. TESSILI

1. *Direttiva 71/307/CEE del Consiglio*

Denominazioni del settore tessile

Data di adozione: 26. 7. 1971  
GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16

*Direttiva 75/36/CEE del Consiglio*

Prima modifica della direttiva 71/307/CEE

Data di adozione: 17. 12. 1974  
GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15

*Direttiva 83/623/CEE del Consiglio*

Seconda modifica della direttiva 71/307/CEE

Data di adozione: 25. 11. 1983  
GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8

2. *Direttiva 72/276/CEE del Consiglio*

Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

Data di adozione: 17. 7. 1972  
GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1

*Direttiva 81/75/CEE del Consiglio*

Modifica della direttiva 72/276/CEE

Data di adozione: 17. 2. 1981  
GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23

3. *Direttiva 73/44/CEE del Consiglio*

Metodi d'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili

Data di adozione: 26. 2. 1973  
GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1

## 8. IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

*Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE*

Ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Data di adozione: 19. 12. 1974  
GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1

e

Data di adozione: 21. 12. 1989  
GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 18

per quanto riguarda gli imballaggi da 0,7 cl di cui all'allegato III, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a)

## 9. VETRO CRISTALLO

*Direttiva 69/495/CEE del Consiglio*

Data di adozione: 15. 12. 1969  
GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36

## 10. PRODOTTI DEL TABACCO

1. *Direttiva 89/622/CEE del Consiglio*

Etichettatura dei prodotti del tabacco

Data di adozione: 13. 11. 1989  
GU n. L 357 dell'8. 12. 1989, pag. 1

2. *Direttiva 90/239/CEE del Consiglio*

Tenore massimo di catrame delle sigarette

Data di adozione: 17. 5. 1990  
GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 36

## ALLEGATO B

*Direttiva 75/319/CEE del Consiglio*

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Data di adozione: 20. 5. 1975  
GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13

Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo IV sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

*Direttiva 81/851/CEE del Consiglio*

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari

Data di adozione: 28. 9. 1981  
GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1

Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo V sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995.